



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIOVANNI AFFERNI

Seduta del 01/12/2020

FATTO

Parte ricorrente nel ricorso dichiara quanto segue:

- ha concluso il 11/11/2011 il contratto di finanziamento contro cessione del quinto n. ***440;
- il finanziamento è stato estinto anticipatamente, a seguito del pagamento della 25^a rata delle 120 previste, senza retrocessione integrale degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione;
- detta mancata restituzione è in violazione del diritto, riconosciuto dall'ordinamento al consumatore, di svincolarsi, prima della scadenza del finanziamento, dall'obbligazione della restituzione del capitale, recuperando la quota non maturata degli oneri corrisposti anticipatamente, senza distinzione tra costi recurring e costi up-front;
- nello specifico, la condotta dell'intermediario è in violazione della normativa nazionale (art. 125 sexies TUB) e di quella comunitaria (art. 16 par. 1 Dir. 2008/48/CE), che vanno lette e applicate nel senso indicato dalla CGUE nella sentenza 11/09/2019 causa C-383/18;
- il 25/06/2020 è stato presentato, infruttuosamente, reclamo all'intermediario resistente, chiedendo il rimborso delle somme pagate a titolo di commissioni accessorie, spese fisse contrattuali e costi assicurativi non goduti, degli interessi legali e delle spese per assistenza tecnica per € 500,00. Il ricorrente attesta il versamento, per il tramite di **** Assicurazioni, di € 144,05 a titolo dei costi assicurativi non goduti.

In conclusione parte ricorrente chiede:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Spese fisse contrattuali pro quota:

€ 350,00 (totale) / 120 (totale rate) x 95 (rate con scadenza oltre la data di estinzione) = € 277,08

Commissioni accessorie pro quota:

€ 1.260,00 (totale) / 120 (totale rate) x 95 (rate con scadenza oltre la data di estinzione) = € 997,50

Costi assicurativi pro quota:

€ 207,40 (totale costo assicurativo) / 120 (totale rate) x 95 (rate con scadenza oltre la data di estinzione) = € 164,19 -
quanto già incassato (o in attesa di incasso): € 144,05 = € 20,14

Totale rimborso € 1.294,72

Si aggiungono gli **interessi legali** dal giorno dell'estinzione a quello del rimborso.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario ha eccepito quanto segue:

- il finanziamento è stato estinto anticipatamente con decorrenza dal 01/03/2018 e il cliente ha stipulato il contratto per il tramite di intermediario;
- le condizioni sono state puntualmente rappresentate nel contratto, sottoscritto dal cliente;
- la richiesta di restituzione degli oneri non maturati, senza distinzione tra costi upfront e recurring, non trova riscontro nella normativa sia interna sia comunitaria, dal momento che l'art. 16 della Direttiva e l'art. 125 sexies TUB limitano l'obbligo di rimborso ai soli costi dovuti "per la durata residua del contratto";
- la pronuncia della CGUE non è direttamente invocabile dal consumatore nei rapporti privatistici, in quanto essa interpreta una direttiva che non ha natura self-executing, non in grado pertanto di produrre effetti nei rapporti cd orizzontali;
- circa le commissioni accessorie (provvigioni), si tratta di costi non rimborsabili, poiché esse costituiscono il compenso dovuto a un soggetto, la cui opera si è esaurita con la corresponsione delle somme finanziate al cliente;
- le spese fisse sono identificate quali costi per i servizi d'istruttoria e notifica del contratto, nonché quali altri costi necessari al perfezionamento dello stesso e devono, pertanto, ritenersi non ripetibili;
- ha già versato € 164,19 a titolo di rimborso degli oneri assicurativi non goduti per l'estinzione anticipata del finanziamento.

In virtù di quanto esposto, l'intermediario chiede:

IN MERITO ALLA RIPETIZIONE DELLA QUOTA PARTE DELLE PROVVISORIE:

in via principale e nel merito:

respingere la richiesta di rimborso delle commissioni accessorie, accertando che le stesse remunerano un'attività che si è esaurita con il perfezionamento del contratto di finanziamento (come risulta documentato dalle clausole contrattuali del finanziamento, trasparenti e di immediata intellegibilità) e, pertanto, non sono rimborsabili in caso di anticipata estinzione del finanziamento medesimo.

IN MERITO ALLE PRETESE DI RIMBORSO DELLE SPESE FISSE CONTRATTUALI:

in via principale e nel merito:

respingere la richiesta in questione per i motivi sopra specificati.

IN MERITO ALLE PRETESE DI RIMBORSO DI QUOTA PARTE DEL PREMIO ASSICURATIVO:

in via principale e nel merito:

respingere la richiesta in questione in quanto la Scrivente ha già proceduto al rimborso di € 164,19 sul conto corrente IT28L0200853700000101225448 intestato al Ricorrente oltre ad € 20,00 quale rimborso del contributo per la proposizione del presente ricorso la cui contabile sarà prodotta con successiva e distinta comunicazione.

Respingere altresì ogni richiesta ulteriore, in quanto infondata.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

DIRITTO

La controversia sottoposta all'esame del Collegio verte essenzialmente sulla questione della quantificazione del rimborso da parte dell'intermediario della quota non maturata al momento dell'estinzione anticipata degli oneri previsti da un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio e dei premi relativi alle polizze a questo abbinate.

Tale restituzione è prevista dall'art. 125-sexies TUB, norma la cui natura imperativa, quindi non derogabile dalle parti, è stata a più riprese affermata dall'ABF (cfr., tra le moltissime, la decisione del Collegio di Coordinamento n. 10035/2016).

Ciò premesso, deve questo Collegio fare presente che il proprio costante indirizzo interpretativo in materia di rimborsabilità secondo il criterio proporzionale *ratione temporis* degli oneri che maturano nel corso dell'ammortamento del finanziamento (c.d., *recurring*) e della non rimborsabilità dei costi *up front*, in quanto volti a retribuire attività che si esauriscono nella fase genetica del rapporto, è da considerarsi superato in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia, 11/09/2019 causa C-383/18. In tale sentenza la Corte ha statuito che *“occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*.

A seguito di tale sentenza, nella Decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente articolato principio di diritto:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*

- *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”*.

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi up front, si argomenta per tale fattispecie che: *“non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.*

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Con riguardo ai ricorsi già decisi e/o pendenti, nella pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 26525/19 sono enunciati i due principi:

- *“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.*

- *“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.*

Il Collegio ha precisato che se nel primo ricorso il cliente ha chiesto soltanto il rimborso di costi recurring deve comunque pervenirsi alla conclusione dell'inammissibilità del nuovo ricorso perché la presentazione di un secondo ricorso avente ad oggetto una ulteriore posta creditoria discendente dallo stesso fatto costitutivo comporterebbe la violazione del principio di infrazionabilità della domanda. Sempre a motivo della infrazionabilità della domanda *“deve escludersi la possibilità che, in pendenza di un ricorso finalizzato al rimborso dei soli costi recurring, il cliente possa proporre un altro separato ai fini del rimborso dei costi up front, magari invocando la riunione dei ricorsi, salva la possibilità di rinunciare a entrambi e proporre successivamente un ricorso unitario volto alla retrocessione di tutti i costi ripetibili in conseguenza della estinzione anticipata del finanziamento”.*

Innanzitutto si osserva che non risultano presentati all'ABF precedenti ricorsi riferiti al medesimo contratto di finanziamento in esame e con i quali sia già stata domandata la retrocessione di costi in conseguenza dell'estinzione anticipata.

Dai documenti in atti risulta l'estinzione anticipata dopo la scadenza di n. 25 rate (su n. 120 rate totali).

Passando a considerare il contratto di finanziamento in oggetto, secondo il consolidato orientamento dei Collegi, sia le Commissioni Accessorie sia le Spese Fisse Contrattuali hanno natura up front.

In merito alla rimborsabilità della quota del premio assicurativo, come evidenziato in numerose decisioni dell'ABF, anche del Collegio di coordinamento, obbligato al rimborso (in via solidale) è (anche) l'intermediario mutuante, atteso il rapporto di accessorietà del contratto assicurativo rispetto al rapporto di finanziamento (in questi termini si esprime la decisione del Collegio di coordinamento n. 10003/2016).

Applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *upfront* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 14.353,89	Tasso di interesse annuale	12,48%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	210,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	79,17%
Data di inizio del prestito	31/12/2011	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	67,46%

rate pagate	25	rate residue	95	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni accessorie				1.260,00	Upfront	67,46%	850,02		850,02
Premi assicurativi				207,40	Recurring	79,17%	164,19	164,19	0,00
Spese fisse contrattuali				350,00	Upfront	67,46%	236,12		236,12
Totale				1.817,40					1.086,13

Campi da valorizzare



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

L'importo calcolato non corrisponde alla richiesta del cliente il quale erroneamente applica il criterio pro rata a tutte le voci.

Il rimborso degli interessi – calcolati al saggio legale - deve qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria, e quindi il decorso degli stessi deve essere considerato non già dall'estinzione, ma a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione (Collegio di coordinamento, n. 5304/13).

Alla luce delle modifiche alle Disposizioni ABF entrate in vigore il 1° ottobre 2020 gli importi contenuti nelle pronunce di accoglimento sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.086,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA